

CRUI

Prot. n° 1066

Data di arrivo 12, 10, 09



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. ADD UFF LEG 3865

Roma, 6 OTT. 2009

Alla Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane
Piazza Rondanini, 48

00186 ROMA

OGGETTO: Nota CRUI del 21 aprile 2009, prot. 513-09/P/rg, relativa all'interpretazione dell'art. 1, commi 17 e 19, della legge n. 230 del 2005.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, con la quale si chiede a questo Ministero di esprimere il proprio avviso sull'interpretazione della norma della legge n. 230 del 2005 per la quale il collocamento a riposo dei professori nominati secondo le disposizioni della medesima legge, ovvero di quelli che abbiano optato per il relativo regime è disposto "al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (...)" (art. 1, commi 17 e 19, l. n. 230 cit.). In particolare, codesta Conferenza chiede di sapere se il limite di settanta anni debba essere applicato anche a coloro che non hanno beneficiato del trattenimento in servizio ai sensi del predetto articolo 16, oppure se questi ultimi debbano essere collocati a riposo al compimento del sessantottesimo anno di età, propendendo peraltro per la seconda soluzione.

L'Ufficio scrivente condivide l'impostazione della CRUI, ritenendo che il disposto dell'art. 1, comma 17, della legge n. 230 del 2005 risulti essere chiaro nel prevedere che il limite massimo del settantesimo anno di età include anche l'eventuale biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro, concesso dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, così come modificato dall'art. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ciò implica che per coloro i quali non abbiano beneficiato della predetta prosecuzione del rapporto il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato *ex lege* al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il sessantottesimo anno di età.

Tale orientamento è, peraltro, suffragato dal parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 23 maggio 2009.

In particolare, l'Avvocatura rileva che fino all'entrata in vigore del citato articolo 72, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, le Amministrazioni di appartenenza erano tenute ad accogliere le istanze dei propri dipendenti non disponendo di margini di discrezionalità. Le università pertanto erano obbligate a concedere l'ulteriore biennio di servizio mediante atto dovuto. La norma di riforma, invece, ha subordinato l'accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio alla "sussistenza di esigenze organizzative e funzionali in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

Le università, pertanto, potranno applicare la normativa in disamina con ampio margine di discrezionalità.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Germana PANZIRONI

